

REGOLAMENTO (CE) N. 2003/2004 DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2004

relativo alla conclusione del protocollo che fissa, per il periodo dal 3 dicembre 2003 al 2 dicembre 2007, le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) A norma all'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio⁽²⁾, al termine del periodo di validità del protocollo le parti contraenti hanno avviato negoziati per determinare di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apporre all'allegato.

(2) In seguito a questi negoziati, l'11 settembre 2003 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa, per il periodo dal 3 dicembre 2003 al 2 dicembre 2007, le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo succitato.

(3) È nell'interesse della Comunità approvare il protocollo precitato.

(4) Il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri deve essere stabilito in base alla ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca prevista dall'accordo sulla pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio per il periodo dal 3 dicembre 2003 al 2 dicembre 2007.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento⁽³⁾.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate nel protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

- tonniere con reti a circuizione: Francia 16, Spagna 22, Italia 2, Regno Unito 1;
- pescherecci con palangari di superficie: Spagna 19, Francia 23, Portogallo 7;
- pescherecci con lenze: Francia 25 tonnellate di stazza lorda (tsl) al mese in media annua.

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente accordo comunicano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca di Maurizio secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Parere reso il 15 settembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 159 del 10.6.1989, pag. 2.

⁽³⁾ Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.